

REGOLAMENTO (CE) N. 1099/1999 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 1999

che modifica il regolamento (CEE) n. 2282/90 recante modalità di applicazione delle misure intese ad aumentare il consumo e l'uso delle mele nonché il consumo degli agrumi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1195/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, relativo a misure miranti ad aumentare il consumo e l'uso delle mele ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1201/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, relativo a misure intese ad aumentare il consumo di agrumi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

(1) considerando che il regolamento (CEE) n. 2282/90, della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2404/96 ⁽⁴⁾, ha definito le modalità di applicazione delle misure intese ad aumentare il consumo e l'uso delle mele nonché il consumo degli agrumi;

(2) considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2282/90 della Commissione, previo esame da parte del comitato di gestione per i prodotti ortofrutticoli la Commissione redige un elenco delle domande accolte per la concessione del contributo finanziario della Comunità entro il 15 luglio successivo all'anno della presentazione;

(3) considerando che il regolamento (CE) n. 481/1999 della Commissione ⁽⁵⁾ che stabilisce le modalità generali relative alla gestione dei programmi di promozione per determinati prodotti agricoli stabilisce che gli organismi competenti concludono contratti con gli interessati entro trenta giorni dalla notifica della decisione della Commissione;

(4) considerando che è opportuno permettere la conclusione dei contratti in tempo utile per la

commercializzazione delle mele e degli agrumi raccolti nella Comunità;

(5) considerando che è pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 2282/90 spostando al 30 giugno la data limite per la redazione dell'elenco dei programmi accolti;

(6) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2282/90, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«Previo esame da parte del comitato di gestione per i prodotti ortofrutticoli, a norma dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio ^(*), la Commissione redige un elenco delle domande accolte per la concessione del contributo finanziario della Comunità entro il 30 giugno successivo all'anno della presentazione.

^(*) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 119 dell'11.5.1990, pag. 53.

⁽²⁾ GU L 119 dell'11.5.1990, pag. 65.

⁽³⁾ GU L 205 del 3.8.1990, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 327 del 18.12.1996, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 57 del 5.3.1999, pag. 8.